

CONVENZIONE

**TRA I COMUNI DI POZZUOLO MARTESANA, LISCATE, BELLINZAGO LOMBARDO
E TRUCCAZZANO**

**PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

In data _____

TRA

il **Comune di POZZUOLO MARTESANA**, con sede in _____, C.F. _____ – P.I. _____
---- legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____,

E

il **Comune di LISCATE**, con sede in _____, C.F. _____ – P.I. _____ legalmente
rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____,

E

il **Comune di BELLINZAGO LOMBARDO**, con sede in _____, C.F. _____ – P.I. _____
----- legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____,

E

il **Comune di TRUCCAZZANO**, con sede in _____, C.F. _____ – P.I. _____
legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. _____,

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale di POZZUOLO MARTESANA, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione Comunale di LISCATE, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione Comunale di BELLINZAGO LOMBARDO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;
- l'Amministrazione Comunale di TRUCCAZZANO, con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Segretario comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 e della Circolare in data 24 marzo 2015 Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO l'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la gestione associata si concretizza in un accordo convenzionale;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate, Bellinzago Lombardo e Truccazzano (Città Metropolitana di Milano) stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni dell'Ufficio del Segretario Comunale, garantendo agli enti aderenti la migliore efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di POZZUOLO MARTESANA è il Comune Capo Convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale.

In relazione alle modalità di nomina e di revoca, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, nonché ai provvedimenti della Prefettura di Milano, Ministero dell'Interno - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Con la presente convenzione i Comuni aderenti prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera presso gli Enti aderenti. In caso di vacanza, impedimento o di assenza del Segretario titolare le relative funzioni vengono svolte dal Segretario reggente o supplente nominato dalla Prefettura di Milano oppure, presso ogni singolo ente, dal Vice Segretario, se nominato.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il Segretario Comunale presterà la propria attività su cinque giorni lavorativi, da lunedì al venerdì organizzando le proprie attività lavorative secondo le esigenze dei vari Enti aderenti alla Convenzione.

Il calendario dei giorni e l'orario di servizio saranno stabiliti di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale, nel rispetto delle esigenze degli enti e potranno essere variati in ogni momento per necessità di servizio o particolari esigenze.

Spetta al Sindaco del Comune Capo Convenzione il rilascio dell'autorizzazione per l'eventuale svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché la concessione di ferie, permessi, congedi, aspettative, etc..

Ogni Sindaco definisce, per quanto di competenza del proprio Comune, gli obiettivi annuali e provvede alla valutazione del Segretario Comunale ai fini del riconoscimento della indennità di risultato, di cui all'art. 42 del CCNL del 16.5.2001.

ART. 6 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI

Al Segretario Comunale spetta il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto dalle norme vigenti e dalla contrattazione collettiva.

Al Segretario Comunale è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 10 comma 3 del DPR 465/1997 e all'art. 45 comma 2 del CCNL del 16.5.2001 per l'accesso alle sedi in convenzione per l'esercizio delle proprie funzioni.

La spesa relativa al trattamento economico (fondamentale e accessorio) del Segretario Comunale graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Comune di POZZUOLO | 35% |
| • Comune di TRUCCAZZANO | 25% |
| • Comune di LISCATE | 20% |
| • Comune di BELLINZAGO | 20% |

Il Comune Capo Convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e trimestralmente al recupero delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione, salvo conguaglio.

Il Segretario Comunale ha diritto a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento e ai corsi di specializzazione per il passaggio alle fasce professionali superiori. Gli eventuali oneri saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti alla Convenzione nella misura come sopra prevista.

Resteranno a carico dei singoli Comuni convenzionati, se dovuti:

- il rimborso delle spese di viaggio, in ossequio a quanto previsto dalla nota della RGS n. 54055 del 21 aprile 2011,
- il rimborso di eventuali missioni o trasferte (secondo la normativa vigente),
- la maggiorazione della retribuzione di posizione, come prevista dall'art. 41, comma 4, del C.C.N.L del 16 maggio 2001 e dall'art. 1 del contratto collettivo integrativo del 22.12.2003,
- il servizio mensa / buono pasto (secondo la disciplina degli articoli 50 e 51 del CCNL 16.05.2001),
- i diritti di segreteria (che saranno liquidati da ogni Ente e comunicati al Comune Capo Convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'art. 10 del D. L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014).

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi Sindaci che opereranno in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria Comunale e la puntuale esecuzione della presente Convenzione.

ART. 8 – POPOLAZIONE RESIDENTE IN CIASCUN COMUNE

Il Comune di Pozzuolo Martesana alla data del 31.08.2019 conta n. 8594 abitanti; il Comune di Liscate alla data del 31.08.2019 conta n. 4154 abitanti; il Comune di Bellinzago Lombardo alla data del 31.08.2019 conta n. 3857 abitanti; il Comune di Truccazzano alla data del 31.08.2019 conta n.5868 abitanti.

ART. 9 - DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente Convenzione è da intendersi valida per tre anni, con decorrenza dalla data di presa servizio del Segretario titolare.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

La presente Convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento, per una delle seguenti cause:

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali con decorrenza dalla data ivi stabilita;
2. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti mediante adozione di atto deliberativo consiliare, previa notifica all'altra Amministrazione convenzionata di comunicazione del preavviso di recesso. La decorrenza dello scioglimento della convenzione opera decorsi almeno 30 giorni dalla notifica del preavviso di recesso.

In caso di scioglimento della convenzione, il Segretario Comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune Capo Convenzione.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente Convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco del Comune di Pozzuolo Martesana
Firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Liscate
Firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Bellinzago Lombardo
Firmato digitalmente

Il Sindaco del Comune di Truccazzano
Firmato digitalmente
